



Edizione di giovedì 8 Gennaio 2026

CASI OPERATIVI

Cessione disgiunta di usufrutto e nuda proprietà: secondo l'Agenzia delle Entrate è costituzione di diritto reale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Soggetti IAS: limiti alla deduzione ammortamenti di marchi e avviamenti

di **Fabio Landuzzi**

IVA

Contributo per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi

di **Marco Peirolo**

IMPOSTE SUL REDDITO

Bonus edilizi versione 2025 prorogati al 2026: la Legge di bilancio svolge bene il compito

di **Silvio Rivetti**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Invio al STS: il termine annuale risolve dubbi sanzionatori

di **Alessandro Bonuzzi**

CASI OPERATIVI

Cessione disgiunta di usufrutto e nuda proprietà: secondo l'Agenzia delle Entrate è costituzione di diritto reale

di Euroconference Centro Studi Tributari

 EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**



Mario Rossi è proprietario di un'abitazione situata in una nota località di mare.

Mario Rossi si sta accordando per la cessione di tale fabbricato e gli viene proposto di cedere a Luca Bianchi la nuda proprietà, mentre l'usufrutto dovrebbe essere ceduto al padre Piero Bianchi.

Dato che l'immobile è stato acquistato da Mario Rossi nel 1992, sono dovute le imposte sui redditi?

In caso affermativo è possibile chiedere al notaio di applicare l'imposta sostitutiva al 26%?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Soggetti IAS: limiti alla deduzione ammortamenti di marchi e avviamenti

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Il comma 131, lett. c), dell'articolo 1, della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, contiene una disposizione *ad hoc* riferita ai **soggetti IAS Adopter** che ha l'effetto, in concreto, di **limitare** significativamente la **deduzione fiscale** delle quote di **ammortamento di marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita**. Nello specifico, si introduce una deroga all'[art. 103, comma 3-bis, TUIR](#), stabilendo che la **deduzione per diciottesimi** delle quote di ammortamento di queste immobilizzazioni immateriali **può essere effettuata** solo «*a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi*», rispetto alla **disciplina sinora vigente** che ne consente, invece, la **deduzione a prescindere dalla imputazione al Conto economico**. Solo per **le attività immateriali suddette**, i cui valori fiscali sono riconosciuti, ai sensi dell'[art. 166-bis, TUIR](#), nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione è ammessa in misura **non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore fiscale e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a Conto economico**.

La disposizione dovrebbe avere una **vita breve**, almeno secondo l'*incipit* contenuto nel comma 131, il quale **ne limita l'applicazione** «*in attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111*» e nello specifico al solo «**periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**»; quindi, per i soggetti "solari", si **tratterebbe del solo anno 2026**. Nella **Relazione illustrativa** si trova tuttavia un passaggio in cui, nel commentare la modifica normativa, si afferma che sarebbe così **consentita la deduzione fiscale delle quote pari a 1/18 del costo** «*a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione*» e fino a **concorrenza dell'importo** della svalutazione stessa. Questa formulazione potrebbe, quindi, fare pensare a una **applicazione reiterata della nuova disposizione**, non limitata al solo 2026, che **non sarebbe però conforme al testo di legge**.

Nel concreto, stante il fatto che per i soggetti IAS Adopter gli intangibili in questione – marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita – **non sono soggetti ad ammortamento**, la deduzione fiscale, sempre **nei limiti di 1/18** del costo fiscalmente riconosciuto per periodo d'imposta, potrà avvenire **solo a condizione di avere un impairment test negativo** e, quindi, di

aver **imputato a Conto economico una svalutazione**, e fino alla sua capienza: ogni qualvolta, invece, **l'impairment test desse un esito positivo**, e **non vi fosse spazio per una svalutazione**, **non vi sarebbe alcuna deduzione fiscale del costo sostenuto** – o riallineato – dal soggetto IAS Adopter.

La Relazione illustrativa motiva questo intervento come una **misura diretta a razionalizzare le regole di deduzione fiscale** delle poste in oggetto rispetto alle **regole contabili** tipiche dei soggetti IAS Adopter. Il risultato, in verità, è che se da una parte in questo modo si **elimina una ipotesi di doppio binario** attualmente presente – in quanto in futuro a nessuna imputazione a Conto economico corrisponderà nessuna deduzione fiscale – dall'altra parte si introduce nel sistema un **fattore di evidente discriminazione**, a parità di ogni altra condizione, del trattamento fiscale riservato al soggetto IAS Adopter **rispetto all'OIC Adopter**, disincentivando in ultima analisi i primi dal compiere operazioni da cui originano asset immateriali del tipo in questione.

Da valutare (quantomeno in modo positivo) è il chiarimento fornito dalla **Relazione illustrativa** circa il fatto che la novità normativa **non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio** (il c.d. stock di avviamenti e altre immobilizzazioni immateriali). In altre parole, **non sono incisi dalle modifiche in commento i soggetti IAS Adopter** per tutti gli asset immateriali rientranti nel perimetro oggettivo della norma – marchi, avviamenti e immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita – che risultassero **già iscritti nel bilancio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025**, per i quali la **deduzione fiscale potrà proseguire in via extracontabile** nei limiti di 1/18 del costo fiscalmente riconosciuto, **anche senza il previo transito a Conto economico di svalutazioni**. Per cui, per questo stock di attività intangibili, permarrrebbe comunque un **regime di doppio binario di lungo corso**.

Infine, si prevede che gli effetti di questa disposizione siano indicati in un **apposito prospetto** della dichiarazione dei redditi.

Contributo per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi

di **Marco Peirolo**

Master di specializzazione

Laboratorio IVA 2026

Scopri di più

L'art. 1, commi 126-128, Legge n. 199/2025 (**Legge di bilancio 2026**) ha istituito, nel rispetto della normativa UE in materia doganale e fiscale, un **contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali** relativi alle **spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi**.

Tale contributo:

- si applica alle **spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti alla UE** di valore dichiarato **non superiore a 150 euro**;
- è **pari a 2 euro per ciascuna spedizione**;
- è riscosso dagli uffici delle dogane **all'atto dell'importazione definitiva delle merci** oggetto di spedizione;
- si applica in coerenza con le **disposizioni del Codice doganale dell'Unione**.

Con la [circolare n. 37/D/2025](#), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato la novità, chiarendo anzitutto che **il contributo è dovuto per tutte le importazioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate dal 1° gennaio 2026**, vale a dire per le **dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire da tale data**.

Dal punto di vista oggettivo, il contributo si applica **a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale** sottostante la spedizione.

Ne consegue che sono assoggettate al contributo:

- non solo **le spedizioni destinate a consumatori finali** (transazioni “business to consumer”) o a **operatori commerciali**, siano queste ultime riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico “business to business” o ad **acquisti da fornitori esteri**; ma
- anche le **spedizioni inviate da un privato a un altro privato**, anche se **contenenti merci prive di carattere commerciale**.

Il contributo è dovuto per le **spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica** (importazione) e si applica **a prescindere dal tracciato dati utilizzato all'atto dello sdoganamento** (H1 e/o H7).

Sono, invece, **escluse** dall'ambito di applicazione della norma in questione, **le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale**, in quanto **non rientranti nella definizione di "spedizione"**, che fa riferimento – secondo le Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico pubblicata nel mese di settembre 2020 – alle merci **spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario** e oggetto di **un unico contratto di trasporto**.

Dal punto di vista soggettivo, il contributo è **dovuto dal dichiarante** – definito dall'art. 77, par. 3, Codice doganale dell'Unione, come il debitore dell'obbligazione doganale per il regime di immissione in libera pratica – e, in caso di **rappresentanza indiretta**, anche dalla **persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana**.

Per le **dichiarazioni ordinarie (H1)**, nelle quali è prevista **la liquidazione dei tributi inerenti alle merci da importare**, il valore da prendere in considerazione per verificare che non sia superata la soglia di 150 euro è il **valore in dogana (imponibile ai fini del dazio)**, determinato ai sensi degli artt. da 69 a 76 del Codice doganale dell'Unione.

Invece, per le **dichiarazioni semplificate (H7)**, che non prevedono la **possibilità di liquidare tributi o contributi**, salvo che per l'IVA, il valore da prendere in considerazione per verificare il mancato superamento della soglia è il **valore intrinseco**. In base alle Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico pubblicata nel mese di settembre 2020, **il valore intrinseco**:

- per le **merci commerciali** è il **prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della UE, esclusi i costi di trasporto e assicurazione**, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle **Autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente**;
- per le **merci prive di carattere commerciale** è il **prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della UE**.

Ai fini della **contabilizzazione periodica** prevista dall'art. 105, par. 1, comma 2, Codice doganale dell'Unione, **entro il mese di febbraio 2026**, i dichiaranti che **utilizzano la dichiarazione semplificata (H7)** devono **adeguare le garanzie sui propri conti di debito** almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della **media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7)** presentate nel 2025. Sul punto, continuano, però, ad applicarsi gli **eventuali esoneri o riduzioni già concessi** per la fiscalità nazionale.

Tenuto conto che il **contributo per le dichiarazioni semplificate (H7) deve essere dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale**, ai fini dell'individuazione del

periodo di contabilizzazione **occorre avere riguardo:**

- alle **dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese**, per la prima quindicina;
- alle **dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all'ultimo giorno del mese**, per la seconda quindicina.

La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo **deve essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione**. Tuttavia, in fase di prima applicazione, la contabilizzazione e il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del dichiarante; in particolare, presso il servizio cassa dell'Ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), mediante **emissione di bolletta A22 con addebito dell'importo complessivo su conto di debito**. Nel campo note della bolletta A22 verrà annotato il **riferimento alla quindicina cui la contabilizzazione e il pagamento si riferisce**.

Dato che sono fatti salvi **i controlli successivi da parte dell'Ufficio doganale** di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), i dichiaranti provvederanno a **presentare un'apposita dichiarazione, redatta sul modello allegato alla [circolare n. 37/D/2025](#)**, che sarà allegata ad una copia cartacea della dichiarazione A22.

IMPOSTE SUL REDDITO

Bonus edilizi versione 2025 prorogati al 2026: la Legge di bilancio svolge bene il compito

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Le **Legge di bilancio per il 2026**, Legge n. 199/2025, interviene in **materia di *bonus* edilizi** mediante l'art. 1, comma 22, modificando il disposto del D.L. n. 63/2013: in particolare del suo [art. 14, comma 3-quinquies](#) (in materia di "**ecobonus**", rilevante ai fini IRPEF e IRES); nonché del suo [art. 16](#), rispettivamente comma 1 (in materia di **recupero del patrimonio edilizio** esistente, [art. 16-bis, TUIR](#), rilevante ai fini IRPEF), comma 1.septies.1 (in materia di **sismabonus**, rilevante ai fini IRPEF e IRES) e comma 2 (in materia di **bonus mobili**, rilevante ai fini IRPEF, di cui si tratterà a parte).

L'intervento normativo in esame è di una semplicità essenziale, **disponendosi l'estensione anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026** del regime transitorio eccezionale, originariamente **previsto limitatamente al solo anno 2025**, nella duplice misura di **detrazione prevista a favore delle sopra elencate casistiche** di interventi edilizi agevolabili, rispettivamente del **36% quale aliquota di beneficio standard**, e del **50% quale aliquota di beneficio rinforzata** a favore degli interventi aventi a oggetto le **abitazioni "principali"** (intendendosi per tali, ai sensi della [circolare n. 8/E/2025](#), quelle in cui **dimorano abitualmente i contribuenti che sostengono le spese agevolabili e che siano titolari**, al momento dell'inizio dei lavori – o del pagamento delle spese, qualora antecedente – del **diritto di proprietà o di un diritto reale** di godimento sulle unità immobiliari in questione); e tenendosi sempre fermi **gli ulteriori capisaldi della materia**, come ormai acquisiti e consolidati già **nel corso del precedente anno 2025**, ossia la **ripartizione su scala decennale** di tutti i benefici fiscali spettanti; e la **rilevanza del massimale di spesa agevolabile**, per le opere edili ricadenti tanto nel **recupero del patrimonio edilizio** ex [art. 16-bis, TUIR](#) (casistiche invariate), quanto nel "**sismabonus**" (in questo caso, si noti, indifferentemente dal miglioramento della classe di rischio sismico), sempre e comunque di **96.000 euro per unità immobiliare** (ferma la rilevanza di un unico massimale di 96.000 euro, in caso di coesistenza delle 2 agevolazioni); nonché, **per gli interventi "ecobonus"**, la **conferma dei distinti massimali di detrazione**, o di spesa, riferibili alla **singola unità immobiliare** e come disposti dall'[art. 14, D.L. n. 63/2013](#), in relazione a ogni specifica tipologia di intervento di **efficientamento energetico agevolabile** (come già chiarito dalla stessa [circolare n. 8/E/2025](#)): così valendo limiti di detrazione massima **per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici** (euro 100.000), di

coibentazione degli involucri degli edifici comprendendosi le opere effettuate su tetti e pareti, nonché la **sostituzione dei serramenti** (60.000 euro onnicomprensivi), di **installazione di pannelli solari per acqua calda** (60.000 euro) ovvero di **schermature solari** (60.000 euro), di **sostituzione di impianti climatizzazione invernale** con quelli ancora suscettibili di essere agevolati – ferma ormai l'esclusione da ogni sovvenzione delle caldaie alimentate da combustibili fossili – quali per esempio **le pompe di calore ad alta efficienza** o i sistemi geotermici o gli scaldacqua a pompa di calore, o ancora i **sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione**, e i generatori di calore a biomassa (per tutti: 30.000 euro); ovvero **limiti di spesa massima agevolabile**, qual è quello per l'acquisto e la **posa in opera dei dispositivi di domotica**, previsto nell'importo di 15.000 euro. Discorso – parzialmente – a parte merita invece il **bonus mobili**, che è detrazione “derivata” in quanto applicabile agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (almeno in classe A per i forni, classe E per lavatrici lavasciugatrici e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatori) **destinati all'arredo e all'impiego nelle abitazioni teatro degli interventi di manutenzione straordinaria** agevolati mediante il *bonus* “principale” ex [art. 16-bis, TUIR](#). Anche questa agevolazione fruisce **dell'estensione, al 31 dicembre 2026, del regime di favore come predisposto per il 2025** (purché i lavori edilizi risultino avviati dal 1° gennaio 2025), competendo, con **ripartizione anch'essa decennale**, nel rispetto del massimale di spesa di 5.000 euro, **sempre e comunque nella misura del 50%**: quindi, differentemente dai *bonus* visti sopra, con aliquota unica, a **prescindere dal fatto che l'unità abitativa** oggetto delle opere edili **sia l'abitazione principale del contribuente** che, proprietario o titolare di diritto reale, sostenga le spese prioritariamente agevolabili.

Separatamente, è bene ricordare che **anche i bonus concernenti le 3 tipologie di acquisti immobiliari agevolati sono prorogati al 2026** con le **stesse regole del 2025**: applicandosi i **vantaggi fiscali**, sempre su base decennale e in ogni caso nel rispetto dei **massimali di spesa agevolabili di 96.000 euro**, sia **all'acquisto di abitazioni in edifici interamente ristrutturati** da imprese ex [art. 16-bis, comma 3, TUIR](#) (con *bonus* calcolato su una base forfettaria, pari al 25% del prezzo di acquisto in atto); sia all'acquisto di box auto pertinenziali, **anche di nuova costruzione** (ex [art. 16-bis, comma 1, lett d\), TUIR](#)); sia all'acquisto delle **case frutto degli interventi di demolizione e ricostruzione antisismica** effettuati da imprese edili, di edifici siti in zona sismica 1, 2 o 3 (“sismabonus-acquisti” ex [art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013](#)). In tutti i predetti casi, **l'aliquota di detrazione si eleva dal 36% al 50% ogniqualvolta l'unità abitativa** – compresa quella a cui accede il box pertinenziale, acquistato o costruito – **venga adibita ad abitazione principale del contribuente** che, proprietario o titolare di diritto reale, abbia sostenuto le spese di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui fruisce della prima quota annuale del beneficio (come chiarito dalla citata [circolare n. 8/E/2025](#)). Da ultimo si noti che, con il 1° gennaio 2026, **terminano anche i bonus ex D.L. n. 34/2020**: quello “barriera-architettoniche” ex [art. 119-ter](#) (i cui lavori potranno essere, nel caso, completati nel 2026 fruendo dell'agevolazione di cui all'[art. 16-bis, TUIR](#), se conformi al D.M. n. 236/1989), nonché **il superbonus ex art. 119** (i cui lavori residui potranno essere agevolati, nel caso, nel 2026, con i *bonus* ordinari), con la conclusione del quale si chiude, sostanzialmente, **anche la controversa fase storica aperta dal Legislatore dell'emergenza Covid**, connotata dalla possibilità concessa ai contribuenti di convertire le

proprie detrazioni fiscali **in crediti d'imposta**, in forza delle apposite opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ex [art. 121, D.L. n. 34/2020](#) (per i *bonus* diversi dal superbonus, tale possibilità era già venuta meno al 31 dicembre 2024: cfr. [risposta a interpello n. 107/E/2025](#)). A titolo di assoluta eccezione, ai sensi del D.L. n. 95/2025, **le opzioni di cessione e sconto restano praticabili** – e anzi sono obbligatorie, ricorrendo le condizioni di cui a breve – **per le sole spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per gli interventi superbonus effettuati sugli immobili siti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, e dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza: con **superbonus spettante ancora nella misura piena del 110%**, grazie proprio all'esercizio delle predette opzioni, purché effettuato nei limiti normativi ancora consentiti ex [art. 2, comma 3-ter.1, D.L. n. 11/2023](#) (dovendo riguardare interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30 marzo 2024), nonché nei **limiti quantitativi delle risorse economiche ivi previste** (pari a 400 milioni di euro complessivi, di cui 70 milioni riservati al sisma in Abruzzo del 2009).

Invio al STS: il termine annuale risolve dubbi sanzionatori

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità del lavoro dipendente: tra IRPEF, agevolazioni, welfare e incentivi aziendali

Scopri di più

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la **trasmissione dei dati delle spese sanitarie** deve essere effettuata entro il **31 gennaio dell'anno successivo** a quello di **sostenimento delle spese medesime**.

Ne consegue che, per le **spese sanitarie pagate nel 2025** la **scadenza per l'invio dei relativi dati al STS è fissata al prossimo 2 febbraio 2026**, siccome il 31 gennaio 2026 **cade di sabato**. Per il **termine** della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si deve avere riguardo alla **data di pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale.

Si ricorda che il nuovo **appuntamento annuale** per la trasmissione dei dati sanitari al STS è stato introdotto a opera del combinato disposto dall'[art. 5, D.Lgs. n. 81/2025](#) (c.d. Decreto correttivo), che ha modificato l'[art. 12, D.Lgs. n. 1/2024](#) (c.d. Decreto Semplificazioni adempimenti tributari), e dall'articolo 1 [D.M. 29 ottobre 2025](#).

L'invio dei dati delle **spese veterinarie** segue regole proprie. Per i **veterinari**, infatti, continua a essere applicabile l'[art. 16-bis, D.L. n. 124/2019](#), secondo cui l'**invio al STS** dei dati delle **spese veterinarie sostenute nell'anno dalle persone fisiche per gli animali da compagnia** o per la pratica sportiva di cui al D.M. n. 289/2001, va effettuato **entro il 16 marzo dell'anno successivo**. Pertanto, i **veterinari dovranno inviare i dati delle spese sostenute nel 2025** entro il **16 marzo 2026**.

L'omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati al STS è punita con una **sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione**, con un **massimo di 50.000 euro** (ex [art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014](#)). Tale sanzione deve applicarsi per **ogni singolo documento di spesa** errato, omesso oppure inviato tardivamente al STS; almeno questo è il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 22/E/2022](#).

La violazione può essere sanata sfruttando l'istituto del **ravvedimento operoso**, senza però la **possibilità di applicare il cumulo giuridico** ex [art. 12, D.Lgs. n. 472/1997](#). In tale ipotesi, peraltro, **non è mai stato chiarito** se il tetto massimo della sanzione pari a 50.000 euro debba essere **rapportato** all'anno solare oppure a **ciascuna delle singole scadenze infrannuali**.

Fino alle spese sanitarie pagate nel 2024, infatti, la trasmissione dei dati sanitari al STS avveniva in più **tranche** con scadenze diverse. Ad esempio, l'invio dei **dati delle spese sanitarie pagate nel 2024** doveva avvenire entro:

- il **30 settembre 2024**, per le spese sanitarie sostenute nel **primo semestre 2024**;
- il **31 gennaio 2025**, per le spese sanitarie sostenute nel **secondo semestre 2025**.

In caso di **omesse comunicazioni** riferite al **primo semestre 2024 per un totale di 700** e riferite al **secondo semestre 2024 per un totale di 600**, la sanzione applicabile complessiva sarebbe pari a 130.000 euro $((700 + 600) \times 100)$. Se il tetto massimo fosse collegato all'**anno solare**, la sanzione applicabile **sarebbe pari a 50.000 euro**; se invece il tetto massimo fosse collegato al **semestre**, la sanzione applicabile **sarebbe doppia, pari a 50.000 euro per semestre**. È del tutto evidente che adottare la prima interpretazione, piuttosto che la seconda, ha una **ricaduta sostanziale**, anche alla luce del fatto non è poi così improbabile per l'adempimento in questione cadere in **violazioni reiterate e numerose**.

A parere di chi scrive, il **tetto massimo di 50.000 euro va rapportato all'anno solare**, assumendo rilevanza l'adempimento nel suo complesso e **non i diversi termini di invio** che possono variare da un anno all'altro, come peraltro è accaduto. Avvalora questa posizione il fatto che lo stesso principio vale anche per le **altre comunicazioni di dati relativi alla dichiarazione precompilata**, per cui il tetto sanzionatorio è per soggetto obbligato alla comunicazione (ex [art. 78, comma 26, Legge n. 413/1991](#)).

Certamente a partire dalle **spese sanitarie pagate nel 2025**, la questione interpretativa perde di importanza essendo previsto un **invio unico** nel 2026 per **l'intero anno solare di riferimento**.